

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 114

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FUSARO, ORSINI GIANFRANCO, ZOPPI,
ROCELLI, PEZZATI**

Presentata il 20 giugno 1979

Norma integrativa della legge 28 marzo 1968, n. 340, per l'estensione dei benefici previsti dalla citata legge a tutti gli insegnanti di applicazioni tecniche in servizio di ruolo nella scuola media

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 31 dicembre 1962, n. 1859, istitutiva della scuola d'obbligo, con l'articolo 13 statuiva che gli insegnanti tecnico pratici, utilizzati ai fini degli articoli 14 e 15 dell'ordinanza ministeriale 27 gennaio 1964, per l'insegnamento delle applicazioni tecniche nella scuola media, fossero iscritti nel ruolo « C », peraltro non previsto dal nuovo ordinamento della scuola media.

Ciò in quanto la stessa legge non riconosceva la cattedra di applicazioni tecniche come corrispondente a quella soppressa di esercitazioni pratiche delle cessate scuole di avviamento professionale.

Il Consiglio di Stato, a seguito di ricorso degli interessati, con decisione del 21 maggio 1963, n. 368, riconosceva la perfetta corrispondenza della cattedra di ap-

plicazioni tecniche con quella soppressa di esercitazioni pratiche delle cessate scuole di avviamento professionale.

La pubblica amministrazione, con decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1193, a modifica del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, relativo alle norme di attuazione degli articoli 17 e 18 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, riconosceva la cattedra di applicazioni tecniche come corrispondente a quella di esercitazioni pratiche, ma riconfermava l'iscrizione nel ruolo « C » dei docenti di ruolo di applicazioni tecniche.

Si venne, perciò a determinare nella scuola media una grave sperequazione tra docenti di ruolo di applicazioni tecniche provenienti dai soppressi ruoli delle cessate scuole di avviamento professionale in

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

virtù dell'articolo 13, ultimo comma, della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, che vennero iscritti nel ruolo « C », mentre gli altri docenti, incaricati o supplenti dei primi, vennero ad usufruire del ruolo « B ».

Al fine di eliminare tale sperequazione, il defunto senatore Mayer presentò un disegno di legge (n. 340 del 1968) che per la rapida approvazione nelle ultimissime ore della IV Legislatura, escludeva dal beneficio gli ex insegnanti tecnico pratici non in possesso del titolo di studio richiesto dalla stessa.

In tal modo la legge 28 marzo 1968, n. 340, tradiva se stessa in quanto nel lodevole intento di sanare la sperequazione in atto, ne creava un'altra ancora più grave, lasciando ai margini della scuola una minoranza di docenti (circa 300 in tutta Italia).

La presente proposta di legge tende, perciò, a sanare la grave sperequazione esistente tra docenti della stessa disciplina creata dalla citata legge 28 marzo 1968, n. 340.

Infatti la suddetta legge con il suo articolo unico ha discriminato, nell'ambito della categoria dei professori di applicazioni tecniche, coloro che avevano il titolo di studio e coloro che ne erano privi, pur essendo vincitori di regolari concorsi per titoli e per esami.

Con l'applicazione della suddetta norma di legge, oggi, in alcune scuole d'Italia si assiste ancora al seguente paradosso: due o più professori di applicazioni tecniche di ruolo occupanti la stessa cattedra, svolgenti le stesse funzioni, con le stesse mansioni e responsabilità, vengono trattati in modo diverso, gli uni con il ruolo « B » e gli altri con il ruolo « C ».

Questa ingiustificata sperequazione, in netto contrasto con gli articoli 3 e 36 della Costituzione italiana, colpisce soprattutto i più anziani, coloro che hanno speso l'intera vita al servizio della scuola entrando nei ruoli con verifica culturale e didattica come prescrive la legge.

Non sembra che si possa affacciare una qualsiasi questione di merito per i suddetti docenti, in quanto non solo occupa-

no una cattedra di ruolo, ma perché tutti risultano essere in possesso di titoli equipollenti a quelli richiesti dalla citata legge 28 marzo 1968, n. 340, acclarati dal parere della II sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, nonché in possesso del diploma di scuola tecnica industriale ed altri titoli equipollenti che la sentenza n. 1020 della IV sezione del Consiglio di Stato del 22 dicembre 1970 ha riconosciuti come titoli di secondo grado. Del resto già nella scuola media esistono casi di docenti inquadrati nel ruolo « B » in possesso di diploma (corsi triennali) di Istituti d'arte o addirittura di scuola media con annesso certificato di maestri di banda.

Negli istituti professionali alcuni docenti sono inquadrati nel ruolo « A » pur essendo in possesso di diploma di secondo grado (docenti di tecnica professionale), mentre alcuni docenti, in virtù degli articoli 8, 9 e 10 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, che prevedono l'acquisizione del titolo di studio dopo almeno cinque anni di servizio, vengono inquadrati nel ruolo dei docenti laureati.

Si potrebbero indicare altri casi ancora più macroscopici, non ultimo quello dei presidi di scuola media che ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1193, pur essendo in possesso di diploma di scuola media di secondo grado sono stati inquadrati, senza alcuna discriminazione, nel ruolo dei presidi laureati.

Per di più, neanche la legge 30 marzo 1976, n. 88, applicativa della legge n. 477 del 1973 ha sanato la sperequazione in atto, in quanto ha inquadrato nella tabella C - quadro II, annessa alla citata legge 30 marzo 1976, n. 88, i docenti di applicazioni tecniche già inquadrati nel ruolo « B » e nella tabella D - quadro II, stessa legge i docenti di applicazioni tecniche già inquadrati nel ruolo « C » ad opera della più volte citata legge 28 marzo 1968, n. 340. Si è ripetuta in tal modo la macroscopica sperequazione esistente tra docenti della stessa disciplina.

Si sottopone pertanto alla vostra approvazione la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Sono estesi agli insegnanti di applicazioni tecniche attualmente inquadrati a norma della legge 30 marzo 1976, n. 88, nella tabella *D* - quadro II, i benefici di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 340.

ART. 2.

Gli insegnanti di applicazioni tecniche di cui all'articolo 1 saranno collocati giuridicamente nel ruolo « B » - con decorrenza dal 1° ottobre 1968 e successivamente, ai sensi della legge 30 marzo 1976, n. 88, nella tabella *C* - quadro II, con decorrenza dal 1° gennaio 1976.

ART. 3.

I benefici di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge sono estesi a tutti gli insegnanti di applicazioni tecniche in servizio alla data del 1° ottobre 1968 ed attualmente collocati a riposo.

ART. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 145 milioni, si provvede per l'anno finanziario 1979, mediante riduzione di pari importo del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.